

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/07/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37193-audizione-della-parte-ricorrente-nel-procedimento-sommario-di-cognizione-in-materia-di-immigrazione>

Autore: Porfilio Mariarosaria

Audizione della parte ricorrente nel procedimento sommario di cognizione in materia di immigrazione

**Audizione della parte ricorrente nel procedimento sommario di cognizione in materia di
immigrazione**

IMMIGRAZIONE – ART. 702 TER, CO. 5, CPC - AUDIZIONE DELLE PARTI –
METODOLOGIA APPLICATA NELLA FORMULAZIONE DELLE DOMANDE –
MOTIVAZIONE - NECESSITA’

Nel procedimento di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di diniego della richiesta di asilo per protezione internazionale o, in subordine, per motivi umanitari, o del diniego di permesso di soggiorno, necessita da parte del GI esplicitare la metodologia utilizzata per la formulazione delle domande ai fini dell’eventuale controllo del giudice ad quem



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Prima CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2855/2015** promossa da:

XXX YYY, n. in Nigeria il ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall’avv. WWW

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL’INTERNO - COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

e

PUBBLICO MINISTERO

RESISTENTI

Il Giudice Onorario di Tribunale, Avv. Mariarosaria Porfilio, GI,
sciogliendo la riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, giunto in Italia in periodo sconosciuto, proveniente dalla Libia, nazione di transito, ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in subordine per la protezione sussidiaria.

Audito, gli è stata negata la misura richiesta, avverso la quale ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale di Bari per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex D.L.vo n. 251\2007, in subordine per la protezione umanitaria ai sensi del D.L.vo n. 286\2008 ed in estremo subordine la concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari .

Quanto alla domanda principale per esser stata ingiustamente la sua esposizione dei fatti valutata inverosimile e contraddittoria e, dato l’elevato grado di scolarizzazione del richiedente asilo, essa, invece, sarebbe dovuta essere più coerente.

Si è costituita la Parte Pubblica Commissione Internazionale di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, mentre il P.M. non si è costituito.

Il ricorrente ha depositato documenti di cui al fascicolo processuale di parte, depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo ed implementato da ulteriore produzione documentale nel corso della causa, chiesto declaratoria di tardività della costituzione della Parte Pubblica Commissione Territoriale di Bari.

Ha richiesto audizione con ausilio di interprete di lingua inglese ed all'audizione è stata presente la Parte Pubblica costituitasi.

Preliminarmente sull'eccezione di tardività della costituzione della Parte Pubblica Commissione Territoriale di Bari sollevata dal ricorrente.

Essa è destituita di fondamento: il termine assegnato nel procedimento ex art. 702 bis e ss cpc è a pena di decadenza esclusivamente nel caso di proposizione di domande riconvenzionali e di eccezioni in rito e di merito non rilevabili d'ufficio (ibidem, co. 4, ult.parte), mentre nel caso specifico la Parte Pubblica Commissione Territoriale si è limitata a meglio esplicitare le argomentazioni che hanno determinato il rigetto della richiesta amministrativa.

Nel merito.

Giova precisare che il procedimento ex art. 702 bis cpc si caratterizza per la sua semplificazione rispetto all'ordinario giudizio di merito, in ciò discostandosi dai procedimenti cautelari – sommari propriamente detti tout court.

Ciò significa che il procedimento sommario ex art. 702 bis cpc è a cognizione piena ed assoggettato alle usuali regole in ordine al regime dell'onere probatorio che grava sulla parte, nel caso specifico su parte ricorrente.

Le SS.UU.CC. della Suprema Corte Ordinaria hanno statuito (sentenza n. 27310\2008) che in materia di diritto di asilo sussiste un'attenuazione dell'onere della prova a carico del richiedente asilo, con conseguente attribuzione di tale onere a carico dell'organo competente a decidere e che il richiedente deve fornire prova, quantomeno in via presuntiva, del concreto pericolo in cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, essendo sufficiente nel richiedente la diligenza e la buona fede, i quali si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio.

Tale principio è stato ribadito con Cassaz., I S.C., Ordinanza n. 19187\2010, che richiama il dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti, attivandosi, per quanto possibile, per integrare eventuali carenze probatorie, e l'ampiezza dei poteri istruttori del giudicante.

In virtù del su richiamato quadro giurisprudenziale, il GI ha disposto la comparizione del ricorrente per la sua audizione.

In ordine alla condizione soggettiva del ricorrente.

Preliminarmente occorre esporre la metodologia utilizzata dal giudice nell'audizione del ricorrente e tanto ai fini per il controllo nel merito dell'eventuale giudice ad quem.

Per mezzo dell'interprete, si è utilizzato il più antico metodo dialogico a disposizione: quello socratico, la maieutica.

Si sono formulate domande in sequenza tale da spingere il ricorrente a ricercare dentro di sé la verità, determinandola in modo più possibile autonomo, alternando, all'occorrenza, in base all'esposizione del ricorrente, con l'utilizzo ora della cd "tecnica ad imbuto", piuttosto che della cd tecnica "ad imbuto rovesciato" o della "a batteria" o della "a filtro" piuttosto che della tecnica "di controllo" e spaziando, ove necessitasse, in tutti i sei tipi di domanda: aperte, circolari, ipotetiche, ipotetiche – circolari, di riformulazione e chiuse.

Nel porre le domande, il giudice non ha fatto uso dello strumento di ricalco dei tre linguaggi adottati nell'esposizione dal ricorrente (LV, LNV, LPV), mantenendo i suoi linguaggi (V, NV, PV) uniformi e coerenti.

Nella formazione del convincimento, infine, questo giudice non ha inteso veicolare, non essendo supportato da mezzi audiovisivi di riproduzione dell'audizione del ricorrente, e dunque non essendo tale attività assoggettabile all'eventuale controllo, nel merito, da parte del giudice ad quem, i pur fondamentali risultati ottenuti con l'utilizzo dello strumento della calibrazione, cioè l'aver colto le sfumature dei tre linguaggi (LV, LNV, LPV) utilizzati dal ricorrente nella sua esposizione.

Questo giudice ritiene fondate le perplessità che hanno portato la Commissione Territoriale a respingere la domanda di protezione internazionale in ordine ai fatti narrati dal richiedente in sede di audizione, qui da aversi integralmente richiamate per relationem: dall'audizione in sede processuale è chiaramente emersa non già "dubbi sulla credibilità di quanto narrato", come da provvedimento motivato di diniego della protezione da parte della Commissione Territoriale, ma la più processualmente grave assoluta falsità della narrazione.

Mentre difatti il ricorrente ha dichiarato alla Commissione Territoriale che il padre è morto quando era piccolo (audizione, pag. 3), che ha un solo fratello che sta a Benin City (ibidem), che la madre era musulmana (ibidem, pag. 5), che, arrivato in Libia, dopo quattro mesi di carcere, ha lavorato nella campagna di un poliziotto (ibidem, pag. 6), al GI il ricorrente ha dichiarato che il padre vive dal 2003 nel Kogi State mentre il fratello vive in Lagos, ha altresì due sorelle, mai menzionate in sede di audizione, entrambe sposate e viventi con i mariti a Benin City, una laureata ed una infermiera, quest'ultima sposata con un uomo che lavora presso un giornale, la madre era musulmana ma convertita al cristianesimo sin da 34 anni fa, che, arrivato in Libia, dopo la detenzione in un campo di concentramento, ha lavorato presso un autolavaggio di proprietà di un poliziotto.

Altra contraddizione, tra le innumerevoli, risiede nella circostanza che il ricorrente ha dichiarato, in sede di audizione in Commissione Territoriale, di aver lavorato come vigilante grazie alla conoscenza di un uomo del partito all'epoca al potere, PDP, che lui favoreggiava, mentre alla fine dell'audizione dinanzi il GI ha dichiarato di non aver potuto sfruttare la sua laurea e lavorare come ingegnere a causa della situazione problematica politica della Nigeria, pur avendo precedentemente dichiarato che il partito PDP, grazie a cui lui ha ottenuto l'impiego, è stato al potere 10 anni anziché 8 e dunque garantendo ordine per ben 10 anni.

A ciò si aggiunga che il ricorrente dichiara di essere nato nel 1985 e di essere rimasto a Benin City fino al 2003 allorquando, per la prima volta, è andato nell'Est della Nigeria presso un suo amico, precisando di avere all'epoca di questo trasferimento 27 anni.

Innanzitutto occorre evidenziare che il ricorrente nel 2003 aveva soli 18 anni e che il sistema scolastico nigeriano prevede che il ciclo delle scuole secondarie si conclude a 18 anni (cfr: http://www.larapedia.com/geografia_nigeria/nigeria.html).

Se davvero egli si fosse recato nell'Est della Nigeria ai suoi 27 anni, si sarebbe dovuto ivi trovare nel 2012 e non nel 2003.

Tali dichiarazioni vanno poi correlate con altre: in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, egli ha dichiarato di essersi laureato all'Università di Benin City, facoltà di Ingegneria Civile, nel Settembre 2011.

Nel contraddittorio scenario di persecuzioni personali descritte in sede di audizione dinanzi la Commissione Territoriale e dinanzi il GI risulta del tutto impossibile che il ricorrente abbia potuto non lavorare e studiare, come ingenuamente dedotto dall'intervistatore della Commissione, ma

essere perseguitato, spostarsi da Sud ad Est facendo ritorno a Sud e nuovamente ad Est della Nigeria e studiare.

Alla luce del raffronto delle dichiarazioni rese e della modalità di esposizione della narrazione, non avendo mostrato il ricorrente capacità di sintesi, organizzazione e schematizzazione del suo pensiero, essendo l'esposizione, invece, confusa, contraddittoria e falsa, questo giudice si è formato il convincimento che il ricorrente non sia neanche laureato.

Quanto ai certificati medici esibiti, questo giudice evidenzia la mancanza di nesso di eziologia tra gli stessi ed i fatti esposti: in nessuno vi è un rapporto tra la malattia, di cui oggettivamente è affetto il ricorrente, e gli eventi narrati.

In ordine alle condizioni oggettive della Nigeria: contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nel suo Paese c'è un governo democratico, eletto con competizione elettorale e nell'aprile 2015 è stato eletto il nuovo presidente dello Stato, con elezioni libere e democratiche.

Infine la Nigeria è tra i Paesi africani ricchi di riserve energetiche, tanto da aver superato nella classifica di tale continente il Sudafrica.

Emerge, invece, chiaramente che il ricorrente è molto ben informato del trattamento discriminatorio e persecutorio riservato ai vigilanti in un determinato periodo storico recente del suo Paese d'origine, la Nigeria, ma ad oggi non più in atto per l'insediamento del nuovo Capo dello Stato, eletto democraticamente.

Per contro, il ricorrente, originario del Sud della Nigeria, dove non razziano le milizie di Boko Haram, i cui scenari sono il Nord della Nigeria, non ha sufficientemente spiegato le ragioni che gli impediscano di stabilirsi ad Est od ad Ovest della Nigeria.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e la compensazione delle spese di lite con la Parte Pubblica P.M., sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, determinate dal comportamento processuale della stessa, non costituitasi mentre occorre dichiarare la soccombenza del ricorrente alle spese di giudizio, ivi comprese le spese di ctu, liquidate in favore del ctu ad onorario forfettario; spese che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del DMG n. 55\14 ed in particolare della celerità della definizione del presente procedimento, nei confronti della Parte Pubblica costituitasi Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, in pers. leg. rapp.p.t.

Essendosi questo giudice, altresì, formato il convincimento, tenuto conto del comportamento processuale di parte ricorrente, che il sig. XXX YYY, abbia utilizzato il comportamento discriminatorio e persecutorio suddetto, a scopi personali ed esclusivamente per presentare domanda di protezione internazionale, nonché le domande subordinate, abusando, perciò del processo, abuso che va sanzionato mediante applicazione d'ufficio dell'art. 96, u.c., cpc ad una somma equitativamente determinata che si commisura all'importo dovuto per l'introduzione del presente giudizio (contributo unificato e marca) in favore della Parte Pubblica costituitasi, nella fattispecie in favore del solo Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, essendo rimasto contumace l'Ufficio del P.M., e tanto anche quando le Parti non si fossero costituite nel presente procedimento, dovendo in ogni caso il GI provvedere (cfr: Cass. Civ., VI Sez., Ord. n. 18043\2010) ed essendo la norma richiamata applicabile d'ufficio.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;

- conferma il provvedimento impugnato;
 - rigetta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
 - compensa le spese tra il ricorrente ed il resistente Parte Pubblica P.M.;
 - condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che così determina: € 60,00 onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore del ctu, drs KKKK; € 300,00 per compenso, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore della Parte Pubblica costituitasi, Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, in persona del leg.rapp.p.t.;
 - condanna parte ricorrente ad una somma equitativamente determinata in € 125,00* in favore del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari;
 - ordinanza provvisoriamente esecutiva per legge.
- Così deciso in Bari il 23\06\2015

Il Giudice Onorario di Tribunale
F.to Avv. Mariarosaria Porfilio

Depositato in Cancelleria il 24\6\2015
F.to Il Cancelliere Drs A. Staffieri